

RPU. n. 14-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI MESSINA

- II Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 9 maggio 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 14-1/2025, depositato nell'interesse di **Vattemi Gaetano**, nato a Messina il 30 ottobre 1968 (VTTGTN68R39F158K) residente in Messina VIALE ITALIA N. 8 - Isolato: IS 178, rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Micali giusta procura in atti.

ricorrente

avente ad oggetto: ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 06/02/2025, Vattemi Gaetano ha proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Natale Previti, un piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Con decreto del 7/02/2025 il Giudice delegato ha dichiarato l'ammissibilità della proposta e del piano in esame ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori, come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, disponendo ex art. 70 co.4 CC.II. la sospensione della procedura esecutive in corso, nonché il divieto di intraprendere azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del consumatore, assegnando agli interessati termine sino al 16/04/2025, per il deposito di note difensive e, alla proponente, termine sino al 24/04/2025, per eventuali repliche e fissando l'udienza del 9/05/2025 tramite deposito di note scritte.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII, sono pervenute le osservazioni da parte del ceto creditorio, in particolare:

-ADERISC, in data 24/02/2025 ha contestato l'erronea indicazione del creditore, spettando la qualifica di creditore di imposta all'Ente impositore e non alla suddetta Agenzia, creditrice delle sole somme di riscossione e, in data 27/02/2025, ha precisato l'esatto ammontare del credito, erroneamente quantificato nella relazione, nonché la mancata indicazione del privilegio sussistente, ex art. 2752 c.c., per i crediti tributari, chiedendone dunque la rettifica;



- Banca di Sconto s.p.a. (società incorporante la IBL Family s.p.a.), in data 28/02/2025, ha dichiarato di non voler aderire alla proposta formulata dall'OCC, chiedendo l'accertamento dell'inammissibilità del piano di ristrutturazione e, in via subordinata, una rimodulazione del piano;
- Prexta s.p.a., in data 17/03/2025, si è opposta all'omologazione del piano.

A seguito delle predette osservazioni, il Gestore della crisi ha provveduto ad apportare le necessarie modifiche al piano inizialmente formulato, tramite le relazioni rispettivamente depositate in data 13 marzo 2025, 18 marzo 2025 e 6 maggio 2025.

Tramite note scritte dell'8 maggio 2025, depositate in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2025, sia Banco di Sconto s.p.a. che Prexta s.p.a., hanno reiterato le rispettive contestazioni.

Con note del 9 maggio 2025, l'avv. Damiano Micali ha insistito sull'infondatezza di talune contestazioni e sulla ragionevolezza del piano così come integrato dall'OCC.

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dei professionisti emerge infatti come l'istante sia qualificabile alla stregua di "*consumatore*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*".

Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore.

Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che "*il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

La situazione di sovraindebitamento è stata cagionata da un continuo accesso al credito, dovuto alla necessità di ottenere liquidità per far fronte agli obblighi di mantenimento derivanti dalla separazione del debitore dalla moglie, avvenuta nell'anno 2012, alla quale ha fatto seguito la cessazione degli effetti civili del matrimonio nel 2017, nonché da esigenze lavorative.

Dalla complessiva analisi delle informazioni ricevute, L'OCC ha rilevato che *Il VATTEMI Gaetano è un Sottotenente della Marina Militare e l'unico sostentamento economico della sua famiglia era lo stipendio dell'istante. 2. La situazione economica del Vattemi iniziò a peggiorare a seguito della separazione con la di lui moglie, definita con la Sentenza del Tribunale civile di La Spezia del 14/11/2012 (All. 2) 3. Dopo la separazione, la Marina Militare decise di assegnare al VATTEMI*



un incarico a terra, con una conseguente riduzione dello stipendio. La situazione economica peggiorò ulteriormente poiché il VATTEMI dovette trovare una nuova sistemazione per sé e per ospitare i propri figli. 4. Nel periodo seguente il Vattelemi non riuscì più ad ottenere un imbarco che portò ad una definitiva crisi economica e di salute. 5. La crisi è stata causata da obblighi di mantenimento post-separazione e spese necessarie per l'alloggio e l'autovettura. 6. Risulta dalla relazione che il Vattelemi ebbe a contrarre nel 2012 un finanziamento per l'acquisto di un'automobile per uso familiare ed a tal fine stipulò con la Santander Consumer Bank un finanziamento per di 25 000 Euro da pagare in Rate da 322 euro in 10 anni. Il loro pagamento è divenuto, a dire del Vattelemi, insostenibile dopo la separazione, dovendo egli provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento della di lui moglie (€ 300,00) e dei figli (€ 700,00 oltre spese straordinarie). Per questo il 14 Luglio 2024 gli è stato notificato un atto di precetto della società Ifis Npl che ha acquisito la pratica da Santander. Atto di precetto di IFIS NPL SERVING per € 27 152,58. 7. Dal 14 giugno 2014 fu costretto a canalizzare lo stipendio dal contro trattenuto alla BNL insieme alla moglie alle poste. Secondo il Vattelemi l'ex coniuge non volle chiudere il c/c cointestato, anzi effettuava prelievi non conformi. Da qui è scaturito il debito BNL/Europafactor di € 2 287,00. 8. Nel 2017 il Vattelemi ha divorziato dall'ex coniuge. La Sentenza di divorzio ha ridotto l'assegno di mantenimento per la moglie ad € 100,00 e ad € 275,00 per i figli. Il debito con l'Agenzia dell'Entrate di € 7.000,00 è dovuto a dichiarazioni non conformi per un'illegittima detrazione fiscale della figlia da parte dell'ex coniuge. 9. Dal gennaio 2021 viene trasferito da La Spezia a Messina e stipula in data 15.3.2021 un contratto di locazione per 600,00 mensili, regolarmente registrato. (All.3) 10. Nel maggio 2023 è costretto a cambiare la vecchia autovettura per una nuova e stipula un finanziamento con la STELLANTIS FINANCIAL SERVICE per l'importo di € 33.414,90 (All. 4) con un importo rata di € 456,99.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del Vattelemi, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano, pari a quattro anni secondo quanto indicato nella relazione, appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

La situazione debitoria complessiva, come si evince dal prospetto indicato nella proposta, ammonta a complessivi Euro 120,953,90.

Quanto allo stato patrimoniale, il debitore, secondo quanto riportato nel piano, non è proprietario di alcun immobile.

Quanto, invece, allo stato reddituale, il Vattelemi è sottotenente della Marina Militare e percepisce una retribuzione mensile pari a circa Euro 2,400,00. Tale importo, secondo quanto affermato dal Gestore, non sarebbe stato sempre costante nel tempo, subendo variazioni a seconda del servizio richiesto.

A seguito della separazione dalla moglie, definita dal Tribunale di La Spezia con sentenza del 14/11/2012, il Vattelemi era tenuto a versare assegno di mantenimento di Euro 1,000,00 per la moglie e i figli, importo ridotto a complessivi Euro 375,00 tramite sentenza di divorzio nell'anno 2017. Allo stato attuale, secondo quanto rilevato dal Gestore, il ricorrente è solo nello stato di famiglia.

Dalla stima redatta dall'OCC, l'attivo totale disponibile annualmente per i creditori, tenendo conto delle spese mensili gravanti sul debitore ed inerenti il sopra citato mantenimento, il canone di locazione più le spese condominiali pari ad Euro 650,00 e gli importi mensili dovuti a soddisfacimento dei finanziamenti richiesti ed indicati nel piano, sarebbe pari ad Euro 6,540,00, (stima questa ultima effettuata dal Gestore tenendo conto dei dati ISTAT inerenti la soglia di



povertà minima per un nucleo familiare come quello del ricorrente e la misura dell'assegno sociale aumentato della metà).

La proposta, inizialmente era così formulata:

- 1) Estinzione del debito PREXTA con il riconoscimento del 19,93% del residuo pari ad € 5.256,00 per il quale si prevede dilazione fino a 48 mesi, pari a € 21,90 mensili con un rimborso complessivo di € 1.047,52 pari circa al 19,93% del debito.
- 2) Estinzione del debito IBL FAMILY con il riconoscimento del 19,93% del residuo pari ad € 13.137,00 per il quale si prevede dilazione fino a 48 mesi, pari a € 54,75 mensili con un rimborso complessivo di € 2,618,81 pari al 20% del debito.
- 3) Estinzione del debito STELLANTIS FINANCIAL SERVICE con il riconoscimento del residuo del 19,93% pari ad € 5.064,46 per il quale si prevede dilazione fino a 48 mesi, pari a € 105,51 mensili con un rimborso complessivo di € 25.412,10 pari al 19,93% del debito.
- 4) Estinzione del debito IFIS NPL 2021-1 EX SANTANDER con il riconoscimento del 19,93% del residuo pari a euro € 27.152,58 per il quale si prevede dilazione fino a 48 mesi, pari a € 112,74 un rimborso complessivo di € 5.411,72 pari al 19,93% del debito.
- 5) Estinzione del debito EUROPA FACTOR EX BNL / IFIS NPL con il riconoscimento del 19,93% del debito residuo pari ad € 2.287,35 per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi, pari a € 9,50 con un rimborso complessivo di € 455,84 pari al 19,93% del debito.
- 6) Pagamento del debito SPEZIA RISORSE con il riconoscimento del 19,93% del residuo pari ad € 2.634,30 così come precisato nella comunicazione per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi, pari a € 10,93 mensili con un rimborso complessivo di € 524,72 pari al 19,92%.
- 7) Pagamento del debito COMUNE DI VEZZANO LIGURE con il riconoscimento del 19,92% dell'importo precisato dall'Ente Locale per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 5,04 mensili con un rimborso complessivo di € 242,15 pari al 19,92% del debito.
- 8) Pagamento del debito del COMUNE DI MONTEGIORDANO con il riconoscimento del 19,88% dell'importo precisato dal Comune di Montegiordano per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 32,59 con un rimborso complessivo della somma di € 1.564,11 del debito. Somma che dovrà essere accantonata fino alla definizione mediante versamento su libretto postale od altro fino alla definizione del giudizio.
- 9) Pagamento del debito privilegiato dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE con il riconoscimento del 59,78 % dell'importo precisato dall'Agenzia Entrate Riscossione per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 86,00 mensili con un rimborso complessivo della somma di € 4.127,91, pari a 59,78 % del debito .
- 10) Pagamento del debito non cartellizzato dell'AGENZIA DELLE ENTRATE con il riconoscimento del 19,88% dell'importo precisato dall'Agenzia delle Entrate per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 9,07 mensili con un rimborso complessivo della somma 435,27 pari al 19,88% del debito.
- 11) Pagamento del debito AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LA SPEZIA , con il riconoscimento del 19,93% dell'importo precisato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione La Spezia per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 20,11 mensili con un rimborso complessivo della somma di € 965,25 pari al 19,93% del debito.



12) *Pagamento del debito del COMUNE DI CROSIA con il riconoscimento del 19,86% dell'importo dell'Ente Locale per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 1,35 mensili con un rimborso della somma di € 64,57 pari ad 19,86% del debito.*

13) *Pagamento del debito COMUNE DI PISTICCI, con il riconoscimento del 20,99% dell'importo dell'Ente Locale per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 0,77 mensili con un rimborso della somma di € 36,83 pari al 20,99% del debito.*

14) *Pagamento del debito del COMUNE DI VILLAPIANA con il riconoscimento del 19,93% dell'importo dell'Ente Locale per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 22,17 mensili con un rimborso della somma di € 1.064,26 pari al 19,93% del debito.*

15) *Pagamento del debito del COMUNE DI MESSINA con il riconoscimento del 19,93% dell'importo dell'Ente Locale per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 1,69 mensili con un rimborso della somma di € 81,31 pari al 19,93% del debito.*

16) *Estinzione del debito IFIS NPL 2021-1 SPV ex COMPASS, con il riconoscimento del 19,92% dell'importo debitorio nei confronti della società finanziaria per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 19,36 mensili con un rimborso della somma di € 929,38 pari al 19,92% del debito.*

17) *Pagamento del debito nei confronti del COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO con il riconoscimento del 19,87% dell'importo debitorio dell'Ente Locale per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 5,78 mensili con un rimborso della somma di € 277,43 pari al 19,87% del debito.*

18) *Pagamento del debito nei confronti del COMUNE DI ROCCA IMPERIALE, con il riconoscimento del 19,93% dell'importo debitorio dell'Ente Locale per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 23,61 mensili con un rimborso della somma di € 1.133,14 pari al 19,93% del debito.*

19) *Pagamento del debito nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di Messina con il riconoscimento del 19,80% dell'importo debitorio dell'agente di riscossione per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 2,24 mensili con un rimborso della somma di € 107,62 pari al 19,80% del debito.*

20) *Pagamento del debito privilegiato nei confronti della REGIONE LIGURIA con il riconoscimento del 59,78 % dell'importo debitorio nei confronti della Regione Liguria per il quale si prevede una dilazione fino a 48 mesi pari ad € 5,04 mensili con un rimborso della somma di € 241,90 pari al 59,78% del debito.*

Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla richiesta omologazione.

Come evidenziato in epigrafe, Agenzia delle Entrate e Riscossione Dipartimento regionale Sicilia ha contestato l'erronea indicazione del creditore e ha precisato l'esatto ammontare del credito, erroneamente quantificato nella relazione, nonché la violazione della disposizione di cui all' 2752 c.c..

A seguito di tali osservazioni, il Gestore ha provveduto ad una rettifica/integrazione del piano, tramite relazione del 13 marzo 2025, in particolare, quanto ai debiti previsti al privilegio, è stata apportata la seguente rettifica:



AGENZIA ENTRATE LA SPEZIA	€ 2.184,94	Privilegio
AGENZIA ENTRATE MESSINA	€ 2.189,62	Privilegio
AGENZIA RISCOSSIONE LA SPEZIA	€ 2.208,00	Privilegio
REGIONE LIGURIA	€ 322,63	Privilegio
UFF. TERRITORIALE LA SPEZIA	€ 2.312,78	Privilegio
UFF. TERRITORIALE LA SPEZIA	€ 1.902,67	Privilegio
UFF. TERRITORIALE LA SPEZIA	€ 2.362,49	Privilegio
REGIONE SICILIANA – TASSA AUTO	€ 268,32	Privilegio
REGIONE LIGURIA	€ 404,65	Privilegio

Nella Tabella che segue il riparto dei creditori privilegiati:

Creditore	Credito Totale (€)	Credito Ridotto (60%) (€)	Rata Mensile (€)	Totale Pagato in 48 Mesi (€)
Agenzia Entrate La Spezia	2.184,94	1.310,96	27,31	1.310,96
Agenzia Entrate Messina	2.189,62	1.313,77	27,37	1.313,77
Agenzia Riscossione La Spezia	2.208,00	1.324,80	27,60	1.324,80
Regione Liguria	322,63	193,58	4,03	193,58
Uff. Territoriale La Spezia	2.312,78	1.387,67	28,91	1.387,67

Creditore	Credito Totale (€)	Credito Ridotto (60%) (€)	Rata Mensile (€)	Totale Pagato in 48 Mesi (€)
Uff. Territoriale La Spezia	1.902,67	1.141,60	23,78	1.141,60
Uff. Territoriale La Spezia	2.362,49	1.417,49	29,53	1.417,49
Regione Siciliana – Tassa Auto	268,32	160,99	3,35	160,99
Regione Liguria	404,65	242,79	5,06	242,79

Il debito nei confronti dei creditori chirografari è stato ristrutturato, prevedendo un rimborso pari al 20% del credito. Di seguito sono riportate le tabelle di riferimento relative al piano di riparto e di ammortamento.

Tabella riconoscimento quota proporzionale singoli creditori:

Creditore	Credito iniziale (€)	20% del credito (€)
PREXTA	4.380,00	876,00
IBL FAMILY	12.835,00	2.567,00
STELLANTIS FINANCIAL SERVICE	28.592,29	5.718,46
SPEZIA RISORSE	2.634,30	526,86
COMUNE DI VILLAPIANA	5.341,00	1.068,20
COMUNE DI MONTEGIORDANO	7.867,00	1.573,40



COMUNE DI CROSIA	325,11	65,02
COMUNE DI PISTICCI	185,00	37,00
COMUNE DI MESSINA	408,00	81,60
COMUNE DI MESSINA POLIZIA URBA	433,14	86,63
AGENZIA RISCOSSIONE LA SPEZIA	2.678,00	535,60
REGIONE LIGURIA	104,84	20,97
UFF. TERRITORIALE LA SPEZIA	24,93	4,99
UFF. TERRITORIALE LA SPEZIA	19,66	3,93
UFF. TERRITORIALE LA SPEZIA	14,92	2,98
IFIS NPL INVENSTING EX BNL	2.287,35	457,47
IFIS NPL 2021-1 SPV EX SANTANDER	27.152,58	5.430,52
IFIS NPL 2021-1 SPV EX COMPASS	4.644,98	929,00

Creditore	Credito iniziale (€)	20% del credito (€)
COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO	2.034,05	406,81
COMUNE DI ROCCA IMPERIALE	5.686,00	1.137,20

L'OCC ha ulteriormente specificato nella relazione del 18 marzo 2025 l'OCC che la rimodulazione del nuovo piano depositato in data 13 marzo 2025 *prevede un riconoscimento maggiore per i creditori, sia privilegiati che chirografari. In particolare, è stato riconosciuto il 60% del credito ai creditori privilegiati e il 20% ai creditori chirografari. L'OCC, nell'esaminare le deduzioni avanzate dai creditori, ha provveduto alla riformulazione del piano, rettificando gli importi e indicando, come osservato dall'Agenzia Riscossione Sicilia, le somme dovute ai vari Enti impositori. Dalla riformulazione del piano, con la rettifica degli importi e delle diverse condizioni di soddisfazione, è derivato un inevitabile e marginale incremento delle somme da corrispondere ai creditori, pari a € 627,46.*

Tramite note depositate il 26/02/2025, Banca di Sconto s.p.a. (società incorporante la IBL Family) ha contestato il piano così come formulato dal Gestore, sostenendo l'insussistenza dello stato di sovraindebitamento -percependo il Vattemi uno stipendio mensile pari ad Euro 2,600,00 e dunque, superiore rispetto a quanto rilevato dall'OCC- e l'assenza del requisito di meritevolezza ex art. 69 co.1 CCII, avendo il ricorrente causato il sovraindebitamento con colpa grave e frode ai creditori.

In particolare, il creditore ha rilevato che il 50% del debito fu all'epoca contratto per l'acquisto di auto di lusso, ponendo in essere, in tal modo, una condotta gravemente colposa e, in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento, non avendo indicato nel questionario del merito creditizio fornito dalla banca, la sussistenza di ulteriori finanziamenti attivi, quali, a detta dell'istituto di credito, il finanziamento Santander con rata di € 322,00 e la carta di credito Compass, avrebbe posto in essere una condotta fraudolenta a danno del ceto creditorio.

Ha, inoltre, contestato, la mancanza di prova e la lacuna documentale inerente la ricostruzione della situazione economico- finanziaria del ricorrente.

Tramite il deposito di note scritte del 8/05/2025, come già sopra esposto, Banco di Sconto s.p.a. ha reiterato tali contestazioni.

Condivisibili appaiono le osservazioni sul merito esposte dall'OCC.



Il Gestore ha, infatti, rilevato anzitutto che la retribuzione mensile indicata nel piano e pari ad Euro 2.400, rappresenta una media, *lo stipendio del sig. Vattemi è a volte più elevato a causa delle impegnative missioni di navigazione. Tali missioni, come specificato nella proposta, non possono essere sostenute a lungo dal sig. Vattemi, che è in una situazione psicofisica limite e molto provato emotivamente e fisicamente.*

Quanto all'assenza di meritevolezza, l'OCC ha affermato che il Vattemi ha contratto prestiti solo per necessità lavorative e familiari, senza compiere spese superflue o velleitarie, quali l'acquisto di auto di lusso, né in tale categoria può essere ricondotto l'acquisto dell'auto ad uso familiare del valore di Euro 25.000,00 (acquisto avvenuto nel 2012 ed in relazione al quale è stato contratto il primo finanziamento).

L'OCC nella formulazione della proposta rileva, infatti, che il requisito della meritevolezza *non possa escludersi in quanto le difficoltà economiche del VATTEMI sono sorte a seguito della crisi coniugale e della successiva separazione con la di Lui moglie, con obbligo da parte del ricorrente dapprima di corrispondere l'assegno di mantenimento alla moglie ed ai figli e successivamente, seppur ridotto, l'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile e dunque, al di fuori del dolo e della colpa grave.*

In merito alla falsa documentazione sul merito creditizio, il Gestore ha dato atto che il contratto Santander, non indicato dal ricorrente in sede di concessione di finanziamento, era già decaduto (v. atti IFIS), affermando, inoltre, la sussistenza dell'onere della banca di effettuare una puntuale e diligente verifica sul merito creditizio, così come richiesto dall'art. 124 bis TUB.

Quanto, infine, alle carenze documentali, ha eccepito l'infondatezza di tale dichiarazione, avendo il Gestore provveduto, tramite relazione particolareggiata, a ricostruire, in modo puntuale la situazione economica e finanziaria del ricorrente.

Le medesime osservazioni, tramite relazione del 18/03/2025, sono state formulate dall'OCC in merito alle contestazioni di immeritevolezza e di informazioni non veritiere rilasciate dal ricorrente in sede di stipula del contratto di finanziamento e formulate da Prexta s.r.l..

In particolare, in data 17/03/2025, Prexta s.r.l., ha rilevato anzitutto la mancata comunicazione di cui all'art. 70 co. 2 e co.3 CCII, affermando di esser venuta a conoscenza della procedura tramite controlli periodici e la comunicazione del terzo datore di lavoro.

Sul punto, il Gestore ha osservato che in sede di notifica ai creditori, solo per un mero errore non era stato inserito l'indirizzo di Prexta e che la stessa, in ogni caso, aveva provveduto, su richiesta del Gestore a precisare il proprio credito tramite PEC allegata agli atti.

In data 17 marzo, inoltre, l'OCC, ha rilevato di aver ricevuto le osservazioni sul piano da parte dei rappresentanti legali di Prexta, i quali hanno dichiarato di ricevere le comunicazioni all'indirizzo dagli stessi indicato.

In merito all'assenza della meritevolezza del ricorrente, il Gestore ha sottolineato che *l'intervento legislativo operato con il D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 176/2020, che ha modificato gli artt. 7 e 12-bis della L. 3/2012, evidenzia come il requisito della meritevolezza del proponente debba essere considerato precluso solo in presenza di condotte particolarmente biasimevoli, come colpa grave, malafede o frode. Pertanto, nel caso del sig. Vattemi, che si trova in una situazione di sovraindebitamento non derivante da comportamenti dolosi o gravemente colposi, è evidente che il requisito della meritevolezza debba essere riconosciuto. In aggiunta, il legislatore ha posto una particolare attenzione anche sulle condotte del creditore, in particolare laddove questi abbia contribuito a determinare o aggravare lo stato di sovraindebitamento del debitore. Nel*



caso di intermediari creditizi, la mancata valutazione del merito creditizio del richiedente può rappresentare un comportamento rilevante, tale da escludere al creditore il diritto di opporsi all'approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti, salvo che non emergano comportamenti dolosi del debitore. Inoltre l'art. 125 del Testo Unico Bancario, impone un rigoroso obbligo di verifica del merito creditizio da parte degli istituti finanziari. Gli intermediari devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare adeguatamente la situazione economica del richiedente, anche avvalendosi di strumenti come le banche dati (es. CRIF). Tale obbligo trova ulteriore conferma nell'art. 1125 c.c., che rafforza il dovere di diligenza del creditore qualificato.

Il Gestore ha, inoltre, contestato quanto dedotto dal creditore in merito al rilascio di informazioni non veritiere in sede di stipula del contratto inerenti, in particolare, la dichiarazione del ricorrente di risiedere in un immobile di proprietà e conseguentemente, di non sostenere spese mensili ai fini dell'alloggio, evidenziando, dunque, un contrasto rispetto a quanto indicato nel piano, ove si evince la stipulazione da parte del ricorrente di un contratto di locazione.

Come rilevato dall'OCC, tuttavia, le spese della locazione inserite nella proposta sono attinenti ad un contratto stipulato successivamente alla richiesta di finanziamento, sicchè non può sostenersi che il ricorrente abbia dichiarato il falso.

Il creditore contesta, inoltre, il mancato inserimento nella proposta del TFR maturato dal ricorrente, essendo lo stesso vincolato in favore di Prexta SpA a garanzia della delegazione di pagamento pro solvendo di quota pari ad un quinto dello stipendio, nonché la mancata documentazione inerente le spese mensili sostenute dal debitore. In merito alla prima osservazione, il Gestore ha rilevato che il TFR non è assimilabile a un'attività liquidabile nell'immediato essendo un credito certo e liquido, *che tuttavia diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (a meno che il dipendente non ne chieda l'anticipata corresponsione). Pertanto per quanto concerne la possibilità di sottoporre il t.f.r. alla procedura di di ristrutturazione, va fatto un distinguo: ove il t.f.r. del sovraindebitato è già esigibile prima dell'apertura, esso si deve considerare parte del patrimonio del debitore e dunque va incluso nell'attivo della procedura; laddove, invece, il rapporto di lavoro è ancora in corso, il creditore non può chiedere la corresponsione delle somme meramente accantonate dal datore di lavoro. Un ulteriore elemento che giustifica l'esclusione del TFR dal piano è rappresentato dalla possibilità di riduzione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, come espressamente previsto dall'art. 67, comma 3, del C.C.I.I. Inoltre, considerando che il rapporto di lavoro del debitore è ancora in essere, il TFR non può essere considerato nel piano in quanto costituisce un credito a maturazione progressiva, esigibile esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.*

Quanto alla seconda, l'OCC ha dato atto di aver documentato tutte le spese sostenute dal ricorrente mensilmente, formulando un'apposita tabella inserita nella proposta.

Si ritiene che siano condivisibili le osservazioni formulate dall'OCC e che il piano, così come predisposto ed integrato, sia ragionevole ed adeguato rispetto al necessario bilanciamento delle esigenze debitorie e creditorie.

Inoltre, nella relazione depositata in data 6 maggio 2025, l'OCC ha dato atto della sopravvenienza di due ulteriori crediti notificati tramite pec del 29/04/2025 (Fintel Engineering srl, in qualità di agente della riscossione per conto di "Azienda Sociosanitaria Ligure 5", e GeFiL spa, in qualità di agente della riscossione per conto di "Comune di Ferrandina") e, dunque, nel corso della presente procedura.



Il Gestore ha così provveduto all'inserimento dei suddetti crediti all'interno del piano, proponendo il pagamento dei creditori sopravvenuti nella percentuale di falcidia prevista per i chirografari (20 %) e ha rilevato che non state sollevate contestazioni/osservazioni da parte dei creditori.

Da evidenziarsi, inoltre, che l'OCC ha anche valutato il merito creditorio dei creditori, evidenziando che, in sede di concessione dei mutui e dei finanziamenti richiesti dal debitore, non sono stati rispettati i canoni in materia di merito Creditizio secondo le previsioni di cui all'art. 68 co. 3 CC.II..

Trattasi in particolare dei finanziamenti erogati da Prexta s.r.l. e Stellantis.

L'art. 69 co.2 CCI dispone, sul punto, che *il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.*

Come evidenziato nelle note depositate dal rappresentate legale il 9/05/2025, il *Vattemi ha, sinora, onorato tutti gli impegni mensili, al prezzo di enormi sacrifici e con il risultato di non essere più in condizione di vivere dignitosamente, non residuandogli alcunché per le esigenze personali; - che la situazione debitoria si è creata senza colpa e men che meno malafede del debitore, bensì a causa dell'aggravarsi della condizione economica complessiva a seguito della separazione dalla moglie e dei conseguenti oneri di mantenimento (alcuni ancora in essere al momento in cui si scrive!), nonché dei continui spostamenti per motivi lavorativi e degli oneri sostenuti per la locazione di un'abitazione; - che la proposta appare congruamente motivata ed economicamente ragionevole.*

Dalla lettura degli atti e del piano così come modificato, si rileva pertanto la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'omologa della proposta.

Il piano di ristrutturazione predisposto dall'OCC, ha la specifica finalità di consentire al debitore, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, di liberarsi dei debiti risanando la propria situazione economica.

A tal uopo il debitore, considerando l'attuale situazione e la volontà di porre un valido rimedio al sovraindebitamento è in condizioni di sostenere, detratte le somme necessarie per il sostentamento personale e familiare, una rata mensile di Euro 627, 46 circa al mese, per una durata complessiva di 48 mesi.

Considerando peraltro la *ratio* delle disposizioni in materia di sovraindebitamento, vale a dire quella di risolvere definitivamente la situazione di difficoltà del consumatore in un tempo congruo, ma in modo pur sempre ragionevole per il debitore, appare condivisibile il piano proposto.

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Vattemi Gaetano, così come formulato e depositato dal Gestore della Crisi in data 6 febbraio 2025, così come integrato tramite relazioni del 13/03/2025, 18/03/2025 e 6/5/2025;

ONERA



Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i 2 giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 7 luglio 2025.

Il Giudice delegato

Maria Carmela D'Angelo

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Emanuela Velletri.

